

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Venezia, 31 maggio 2021

Onorevoli Deputati e Senatori,

sono lieto di ritrovarmi avanti a questo consesso, a parlare di un argomento rilevante e prioritario quale è quello dell'**attuazione del regionalismo differenziato**.

Partirò col dire che ribadisco tutto quanto già affermato nell'ambito dei miei precedenti interventi, anche depositato agli atti di questa Commissione: sono sempre più convinto della bontà, anzi della necessità, di questo percorso di innovazione e cambiamento.

Come è noto, ogni discorso ha dei presupposti. Sottintende una "visione del mondo" che, con riguardo al tema del regionalismo differenziato, vede l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione fortemente connesso, tra gli altri, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza espressi nell'articolo 118 della Costituzione i quali, a loro volta, richiamano alle **singole collettività regionali** e ai relativi organi di governo che, in quanto eletti, sono - per ciò solo - responsabili.

A tal proposito ricordo che l'istanza di maggiore autonomia del Veneto muove dalla manifestazione di un **larghissimo consenso popolare** verso l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia espressa in occasione del **referendum del 22 ottobre 2017**, quando si sono recati alle urne oltre 2.328.000 elettori, per una percentuale pari al **57,2% degli aventi diritto**, e si sono espressi a favore della richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oltre 2.273.000 elettori, per una percentuale pari al **98,1% dei votanti**.

Il processo di differenziazione così innescato con l'avvio del percorso per l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione può finalmente consentire **l'abbandono dell'attuale interpretazione del regionalismo**, fino ad ora improntato esclusivamente ad una **logica di uniformità che, da un lato, non ha premiato le realtà virtuose, dall'altro non ha stimolato la crescita dei territori, né al Nord né al Sud del Paese**.

La **parola chiave** che, a mio modo di vedere, deve governare l'intero processo è **pertanto "responsabilità"**, in nome del **buon governo** e della **buona amministrazione**, principi costituzionali cardine di ogni, altrettanto buona, Istituzione di governo.

Solo facendo riferimento a questi principi si potrà infatti avviare un processo di innovazione dell'attuale sistema istituzionale veramente utile ai cittadini e al Paese

nella sua interezza, e ciò si rende particolarmente necessario in questo delicatissimo momento della vita del nostro Paese.

Gli obiettivi del percorso autonomistico intrapreso dal Veneto, sono quelli di ottenere il riconoscimento di **specifiche competenze, distinte per settori organici, individuate in quanto possono massimizzare la prova di efficienza che l'Istituzione regionale ha già fornito**, si tratta delle competenze che **la Regione ritiene di poter esercitare con maggiore efficienza, efficacia ed attenzione al territorio ed ai propri amministrati**.

Tutte le fasi del negoziato con i diversi Governi sono state infatti contraddistinte dalla volontà della Regione di sviluppare un **progetto concreto**: per ciascuna delle 23 materie, la Regione ha richiesto **solo le funzioni che, lo ribadisco, la Regione ritiene di poter esercitare con maggior attenzione al territorio ed ai propri amministrati**, per affrontare e risolvere problemi gestionali già esistenti (per fare alcuni esempi: sistematiche carenze di organico nelle scuole, carenza di medici negli ospedali, impossibilità di contare su risorse certe per gli investimenti in edilizia scolastica ed ospedaliera, ecc.).

Il tutto, nell'ambito di un percorso **pienamente rispettoso della lettera e dello spirito della Costituzione**, che non vuole ledere in alcun modo **l'unità nazionale**.

Il Veneto, ci tengo ad evidenziarlo, ha saputo sempre garantire un **approccio pragmatico e costruttivo** in tutte le fasi del **negoziato**, prima con il Governo Gentiloni, poi con i Governi Conte 1 e Conte 2, e in tutti gli incontri tecnici con gli Uffici ministeriali: il confronto, soprattutto di carattere tecnico, con i Ministeri che hanno dimostrato maggiore **disponibilità** ad aprire una discussione nel merito delle competenze richieste, è stato **leale** e volto sempre a trovare, laddove ce ne fosse la possibilità, soluzioni tecniche condivise.

L'**anno 2020** ha rappresentato, subito trascorsi i primissimi mesi, un contesto difficile e complicato per il proseguimento del percorso politico-istituzionale di riforma qual è l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, dominato, come noto, dalla necessità di arginare la **pandemia** da Coronavirus e di contenere ogni avvisaglia di crisi economica e sociale.

Nonostante ciò, o forse anche in considerazione della particolare situazione che si stava vivendo, **il tema dell'Autonomia differenziata ha continuato ad avere, per il Veneto, un suo proprio rilievo**, considerato che la Regione, alla prova dei fatti, ha quanto meno dimostrato di saper ben governare e controllare la situazione di emergenza sanitaria, pur in condizioni di difficoltà impensate, con azioni puntuali e calate sulla realtà del territorio, anche in modo differenziato rispetto alla uniforme linea statale laddove ritenuto necessario per il beneficio delle proprie comunità.

In tale contesto la Regione si è resa promotrice attiva di una serie di iniziative ed attività volte a favorire e supportare il buon esito del percorso per il riconoscimento della maggiore autonomia, nell'ottica di una sicura ripresa del negoziato con il Governo non appena le circostanze lo avessero consentito.

In particolare, con L.R. n. 44/2019, è stato istituito un **Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata**, al precipuo scopo di supportare, attraverso attività di studio ed analisi, la Regione nel delicato percorso verso l'attuazione del "regionalismo differenziato".

Detto Organismo ha il pregio di riunire, accanto ad esperti delle istituzioni regionali, rappresentanti del sistema universitario del Triveneto, rappresentanti di Centri studi, Centri di ricerca, Fondazioni, Enti, Associazioni, ogni altro organismo, pubblico o privato, nonché professionisti ed esperti di settore, assicurando quell'apporto collaborativo che solo personalità di comprovata esperienza e qualificata competenza - in ambito giuridico, economico, fiscale, finanziario e sociale - possono offrire, sia nell'ottica -immediata- della prosecuzione delle trattative, sia in prospettiva -futura- di attuazione dell'articolo 116, comma 3.

Ciò premesso, in vista di una prossima proficua prosecuzione di un leale confronto tecnico ed istituzionale sulla richiesta di autonomia differenziata del Veneto, devono però, a mio avviso, essere chiariti con la massima trasparenza alcuni punti, che ritengo costituiscano necessarie premesse condivise.

1. Che i procedimenti volti al riconoscimento di autonomia differenziata inneschino una "secessione dei ricchi" è una *fake news*.

Al riguardo voglio sgombrare il campo da qualsiasi dubbio: nonostante tutto ciò che si è letto e si legge quotidianamente sull'argomento, vi è la precipua **volontà della Regione Veneto di non ledere in alcun modo l'unità nazionale.**

Sostenere che il percorso di "differenziazione" è basato sulle peculiarità dei singoli territori e deve essere caratterizzato da una **negoziabile bilaterale tra lo Stato e la singola Regione** interessata all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, non significa affatto minare l'unità e l'indivisibilità della Repubblica.

Il Veneto non vuole alcuna "secessione dei ricchi" - che, come autorevolmente detto da qualche studioso [Roberto Bin, già ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Ferrara, n.d.r.], è una *fake news* - chiede solo di poter governare esercitando le **competenze che, dopo un'attenta disamina ed un confronto con il territorio, **ritiene di gestire meglio rispetto a quanto avviene attualmente.****

D'altra parte già oggi, e senza scomodare l'autonomia, esistono **obiettive situazioni di divario e diversificazione nell'erogazione e fruizione dei servizi ai cittadini**, che sono evidenziate non solo da pubblicazioni e ricerche di settore ma che traspaiono dagli stessi bilanci delle Regioni e degli enti locali inviati alla Ragioneria generale dello Stato del MEF.

Tali differenze non sono sempre e solo causate da una diversa distribuzione di risorse, quanto, piuttosto, da una **diversa capacità di spendere le risorse**, oltre che da singoli ed obiettivi fattori di contesto.

E' necessario tagliare la spesa improduttiva e inefficiente e consentire, invece, alle Amministrazioni virtuose di fare investimenti utili e di attuare politiche che imprimano una spinta positiva all'economia, con un beneficio per tutto il PIL nazionale e non solo delle Regioni interessate.

Il **Veneto** in questo si distingue, e, a tale proposito porto ad esempio la **gestione della sanità**, per evidenziarvi alcuni punti che dimostrano **la virtuosità della nostra gestione in un quadro in cui sono già definiti, a livello nazionale, i livelli essenziali.**

1) ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE del SISTEMA SANITARIO

La Regione ha da tempo avviato un'opera di **razionalizzazione, integrazione ed efficientamento** dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale.

La riforma conseguente alla L.R. 19/2016 è stata di ampio e profondo impatto sul Sistema Sanitario regionale, innanzitutto per la ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS che da 21 sono passate a 9.

E' stata inoltre istituita **l'Azienda Zero**, per rispondere all'esigenza di operare una forte semplificazione e razionalizzazione del sistema, attraverso il trasferimento in tale nuovo ente del S.S.R. di alcune attività e funzioni di Regione, ma soprattutto attraverso la concentrazione di una quota rilevante delle attività tecnico-amministrative all'epoca replicate, in modo non sempre efficiente, presso tutte le Aziende del S.S.R.

Tale razionalizzazione ha determinato **notevoli risparmi**:

- in tema di **acquisti centralizzati**, per esempio, nel corso del 2019 risultano essere state bandite da Azienda Zero in qualità di soggetto aggregatore/centrale di committenza regionale iniziative di acquisto centralizzato o su delega di importo sopra soglia per complessivi € 3.228.136.213,86. Rispetto al 2018 è stato registrato un incremento dell'86% del numero delle iniziative bandite e l'importo complessivo bandito è aumentato dell'82%.

Inoltre nell'intero esercizio 2019 sono state aggiudicate da Azienda Zero per le categorie merceologiche di esclusiva competenza dei soggetti aggregatori iniziative di acquisto centralizzato o su delega di importo sopra soglia per

complessivi € 1.109.369.825,99. Rispetto all'anno 2018 è stato registrato un incremento del + 54% del numero delle iniziative aggiudicate.

Tali aggiudicazioni hanno consentito la realizzazione di un risparmio complessivo di € 206.240.609,53 (risparmio determinato dal confronto tra i singoli prezzi di aggiudicazione ed i costi storici del bene o del servizio)

- In tema di **assunzioni di personale**:

Dal momento in cui Azienda Zero ha cominciato a gestire le procedure selettive per l'assunzione di personale sanitario si può prudenzialmente stimare di aver ottenuto, in riferimento all'attività svolta per l'intero Sistema Sanitario Regionale, **un risparmio di costi di oltre 700 mila euro**, grazie alla gestione accentrata dell'espletamento dei concorsi per conto delle Aziende Ulss del Servizio Sanitario Regionale

2) EROGAZIONE LEA

Il Veneto è al primo posto per l'applicazione dei livelli di assistenza, cioè le prestazioni che il servizio sanitario deve assicurare ai cittadini.

Il punteggio è attribuito sulla base della cosiddetta Griglia LEA, mediante la quale si monitora il mantenimento nell'erogazione dei Lea da parte delle regioni, attraverso l'analisi di 33 indicatori ripartiti tra attività di prevenzione negli ambienti di vita e lavoro, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera e, attraverso l'attribuzione di un punteggio a ciascun indicatore, consente di cogliere le disomogeneità tra regioni, individuando per le singole realtà regionali sia le aree di criticità sia i punti di forza dell'assistenza sanitaria erogata.

Nella Griglia LEA 2018 il Veneto si è collocato al primo posto, con 222 punti su un massimo raggiungibile di 225, per l'applicazione dei livelli di assistenza, cioè le prestazioni che il servizio sanitario deve assicurare ai cittadini. Seguono Emilia Romagna e Toscana, Piemonte, Lombardia e Liguria. In fondo alla classifica, ci sono la Sicilia, la Campania e la Calabria.

Anche nella Griglia LEA 2019, pubblicata pochi giorni fa, il Veneto si conferma sul podio, con 222 punti a parimerito con la Toscana, seguite da Emilia Romagna con 221 punti. Sotto la sufficienza dei 160 punti si pongono il Molise e la Calabria.

3) INVESTIMENTI IN SANITA'

Grazie alla propria capacità programmatica e di progettazione, il Veneto si è visto finanziare la quasi totalità dei progetti di edilizia sanitaria proposti in sede di riparto del fondo per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico, per un ammontare di **330 milioni di euro (implemento fondi art. 20 con finanziaria 2019)**.

La Regione sta procedendo inoltre alla **programmazione di nuovi interventi per l'ammodernamento, la sicurezza sismica e antincendio delle strutture sanitarie** a

seguito dell'assegnazione di **ulteriori fondi** ex art. 20 per un ammontare di **330 milioni di euro**, stanziati con le **finanziarie 2020 e 2021**.

4) RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA DEL PERSONALE degli enti del SSN

La virtuosità del sistema è attestato anche dal **rispetto dei limiti di costo per il personale stabiliti dalla normativa vigente**.

A decorrere dal 2019 il decreto legge n. 35/2019, convertito dalla legge n. 60/2019, ha introdotto nuovi limiti di spesa per il personale.

Per la Regione del Veneto il valore di riferimento è la spesa sostenuta nell'anno 2004 diminuita dell'1.4%. L'importo di riferimento è pari a 2.490.452.852,34.

Per l'anno 2019 il valore di competenza sostenuto per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni è stato pari a 2.442.111.149,41.

Il rispetto del limite di spesa del personale, sostenuto da parte di tutte le aziende sanitarie/ospedaliere del S.S.R., previsto dalla normativa vigente (nazionale e regionale) è stato dunque rispettato, e l'erogazione dei LEA pienamente soddisfatta.

5) POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

Oltre all'assistenza ospedaliera, sono stati potenziati i **servizi territoriali per la gestione integrata del paziente e la continuità dell'assistenza**.

Nel 2020 sono stati programmati con DGR 1107/2020 n. 2089 posti letto presso le strutture di ricovero intermedio, dotazione ulteriormente potenziata rispetto al 2019 con ulteriori 76 posti letto ed attualmente risultano attivi circa il 60% del totale posti letto.

Il territorio oggi garantisce la **continuità assistenziale** grazie alla presenza di **72 strutture intermedie accreditate** (Ospedali di Comunità, Unità Riabilitative Territoriali e Hospice).

Più in generale, ciò che ci deve guidare, da Nord a Sud, è l'obiettivo di garantire la **qualità** dei servizi e delle prestazioni offerti ai cittadini.

Appare quindi necessario che, laddove le risorse non risultino bene utilizzate, laddove la gestione risulti inefficiente, vi sia una **effettiva assunzione di responsabilità da parte degli amministratori: è solo combattendo la scarsa efficienza che si può giungere ad offrire parità di condizioni a tutti i cittadini, non certo impedendo alle realtà virtuose di migliorare ancora le loro prestazioni**.

2. La scelta degli strumenti da porre in essere per assicurare l'attuazione del regionalismo differenziato: la legge quadro

Dopo la sottoscrizione della **Pre-Intesa nel febbraio 2018** (sotto il Governo Gentiloni), il percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è stato affrontato con due diversi approcci: durante il **Governo Conte 1**, si sono susseguiti una **serie di confronti a livello tecnico e tecnico istituzionale**, con il coordinamento dell'allora Ministro per gli Affari regionali, Erika Stefani, **sul contenuto e sul merito delle richieste** che il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, pur con percorsi diversi, avevano avanzato.

Il successivo **Governo Conte 2**, ed in particolare l'allora Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, ha ritenuto opportuno invece avviare la predisposizione di un **disegno di legge quadro** che definisca la **cornice per l'attuazione** della disposizione costituzionale di cui all'**articolo 116, terzo comma, della Costituzione**.

Con riferimento a questa scelta devo essere sincero: la nostra Delegazione Trattante, costituita da esperti costituzionalisti, ha espresso possibili **profili di non compatibilità con le previsioni costituzionali** di questo strumento, in quanto una **legge quadro di natura ordinaria** non potrebbe vincolare le successive **leggi di approvazione delle Intese, fonti atipiche e rinforzate** per espressa previsione della Costituzione, che si porrebbero, nel sistema delle fonti, come sovraordinate rispetto alla legge-quadro e alle sue disposizioni.

Si tratta forse anche di uno strumento di **dubbia utilità**, perché l'art. 116, terzo comma, può essere immediatamente applicato, in un contesto di riferimento in ordine all'attuale ripartizione di competenze tra Stato e Regioni ormai delineato dalla Corte Costituzionale, con la giurisprudenza di quasi vent'anni.

Ciononostante, la Regione Veneto ha manifestato la sua disponibilità ad un confronto per definirne i contenuti in modo condiviso, superando quindi **i possibili dubbi di costituzionalità** sul percorso scelto dal Governo, per spostare l'analisi e la discussione su un piano più prettamente politico, nel senso positivo ed alto del termine.

La Regione ha quindi partecipato attivamente a tutte le riunioni tecniche e politiche, nell'ambito della **Conferenza delle Regioni** e della **Conferenza Stato-Regioni**, nella cui ultima riunione straordinaria sul punto, tenutasi il **28 novembre 2019**, è stato esaminato un testo che ha trovato una larga condivisione di massima da parte delle Regioni, tra le quali anche il Veneto.

Infatti, in considerazione del fatto che il Veneto non ha mai inteso negare il **principio di solidarietà e perequazione**, né tanto meno uscire dal solco delineato dalla Costituzione per il regionalismo differenziato, all'interno di un **quadro di unità nazionale**, una lettura politica ci ha spinto e ci spinge a **cercare di giungere ad un punto di caduta, ad una condivisione metodologica** che consenta di superare le

diversità ed i timori che alcune forze politiche e sociali hanno espresso con riferimento al regionalismo differenziato.

In questo quadro, se anche il Ministro Gelmini riterrà, come ha dichiarato mercoledì scorso alla Commissione Bicamerale per il Federalismo Fiscale, di procedere con lo **strumento della legge quadro**, in quanto più idoneo, all'interno di un Governo di unità nazionale, a superare un clima di contrapposizione tra aree del Paese e tra forze politiche ed a consentire quindi la discussione su temi concreti, in luogo di faziose e sterili contrapposizioni ideologiche, **il Veneto, come sempre, sarà un interlocutore istituzionale responsabile e pronto al confronto, in un clima di leale collaborazione.**

3. I rapporti tra il percorso per l'attuazione del regionalismo differenziato e la determinazione dei LEP

Il tema della **legge quadro** è del resto strettamente legato ad un punto nodale dell'evoluzione del regionalismo in Italia: l'attuazione dell'art.119 della Costituzione sul federalismo fiscale e la determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.**

Su questo punto è necessario sgombrare il campo da equivoci: non è mai stato posto in discussione che debbano essere garantiti i livelli essenziali delle prestazioni; al contrario, ritengo che sia veramente auspicabile che sia data finalmente attuazione, alla legge n. 42 del 2009 e al D.Lgs. n. 68 del 2011, al fine di giungere, dopo 20 anni dall'approvazione della modifica del Titolo V e più di 10 anni dall'entrata in vigore della Legge delega sul federalismo fiscale, alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP, e dei correlati fabbisogni standard previsti da dette disposizioni legislative.

Lo Stato latita su questo punto da troppo, veramente troppo, tempo.

Dirò di più: è **già un risultato importante che questa relevantissima questione tragga nuova linfa dalle iniziative di cambiamento assunte da alcune Regioni virtuose.**

Il sistema attualmente delineato dalla **legge n. 42/2009 e dal D.Lgs. n. 68/2011** prevede infatti specifici e puntuali meccanismi sia per arrivare alla determinazione dei livelli essenziali – nelle materie della **sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale con riferimento alla spesa in conto capitale** – sia per definire le modalità di finanziamento delle funzioni svolte dalle Regioni: i principi e i metodi ivi contenuti già costituiscono un **impianto coordinato e strutturato che oltretutto**

contempla, al proprio interno, il principio solidaristico e le esigenze della perequazione.

L'attuazione della Legge n. 42/2009 e del D.lgs. n. 68/2011 consentiranno finalmente il **superamento della spesa storica**, che rappresenta una scelta strutturalmente rigida, sicuramente non al passo con i tempi, che penalizza le realtà più virtuose e il Paese intero, in quanto non stimola in alcun modo una maggiore efficienza nella gestione del denaro di tutti ma premia, innegabilmente, solo le amministrazioni che hanno speso di più, a prescindere dalla qualità nell'utilizzo delle risorse, e non coloro che hanno adoperato i soldi pubblici seguendo un principio di efficienza.

Plaudo quindi all'intenzione, espressa dal Ministro Gelmini dinanzi alla Commissione Bicamerale per il Federalismo Fiscale, il 26 maggio scorso, di **accelerare sui tempi di attuazione di detta Riforma**, essenziale per lo sviluppo dei territori, **anche rispetto all'orizzonte temporale delineato nel PNRR.**

Ovviamente, **la necessità di definire i LEP nelle materie** previste dalla Legge delega sul federalismo fiscale e più in generale la necessità di dare finalmente attuazione alla **Legge n. 42/2009** ed ai suoi decreti attuativi non può e **non deve diventare un alibi** per garantire atteggiamenti di inerzia, o peggio ancora, ostruzionistici rispetto a qualsiasi cambiamento.

A tal fine, devono essere rispettate a mio avviso due condizioni:

1) la procedura, che verrà probabilmente delineata dalla bozza di legge quadro, dovrà prevedere, **in ogni fase di determinazione dei LEP, la partecipazione delle Regioni, ed in primis di quelle che sono parte delle Intese in fase di approvazione**, cui andranno effettivamente attribuite le competenze oggetto di esame (mentre per il restante territorio continueranno ad essere esercitate dallo Stato, fino a che non siano posti in essere ulteriori percorsi di attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost.).

Se infatti è ben vero che la determinazione dei LEP è una competenza che spetta allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), è anche vero che **nel peculiare percorso intrapreso dal Governo**, su cui - come ho già detto - non voglio polemizzare, **la definizione dei LEP è strettamente intrecciata al percorso di attuazione dell'art. 116, terzo comma**, e detto ultimo percorso ha invece carattere pattizio.

2) dovrà comunque essere previsto un **meccanismo per cui, decorso un certo periodo di tempo senza che lo Stato abbia provveduto** a dare finalmente attuazione alle disposizioni costituzionali e legislative in vigore in tema di federalismo fiscale, **possa comunque essere data attuazione all'art. 116, terzo comma, della Costituzione**, seppure con la definizione di meccanismi provvisori e legati alle risorse attualmente impiegate dallo Stato per le medesime funzioni.

Ciò non solo per motivi concreti facilmente intuibili (se sono già passati 20 anni, l'inerzia potrebbe protrarsi almeno per un altrettanto lungo periodo), ma anche da un punto di vista giuridico: **le disposizioni del Titolo V della Costituzione vanno tutte applicate in un quadro di insieme, senza che si possa dire che alcune hanno una priorità su altre, con una precedenza che si trasforma in preclusione.**

4. Il finanziamento delle ulteriori competenze trasferite secondo quanto richiesto nelle singole Intese deve assicurare risorse certe e congrue

In coerenza con quanto scritto sopra, deve essere chiaro che, proprio perché **l'autonomia deve essere intesa come assunzione di responsabilità** da parte di chi amministra il territorio, è indispensabile che siano garantite **certezza e congruità delle risorse** connesse all'esercizio delle competenze trasferite, in attuazione del consolidato principio affermato dalla **Corte Costituzionale** circa la **necessaria corrispondenza tra funzioni e risorse.**

Ritengo quindi che, proprio per l'esigenza di congruità e certezza delle risorse connesse alle nuove funzioni da esercitare, **la legge dovrebbe contenere, in piena coerenza con quanto già previsto dalla legislazione vigente:**

- sia la previsione delle **compartecipazioni ai tributi erariali ovvero aliquote riservate** quali **strumenti per il finanziamento** delle nuove funzioni attribuite;
- sia la **c.d. clausola di salvaguardia** che prevede, secondo quanto già disposto nella legge 42 e sua attuazione, un meccanismo di compensazione a carico dello Stato in caso di intervento dello stesso sulle basi imponibili o sulla disciplina dei tributi erariali che comporti una diminuzione di entrate per la Regione.

5. Il ruolo del Parlamento dovrà essere tale da non disconoscere il necessario carattere pattizio del percorso per il conseguimento del regionalismo differenziato.

Ci si è chiesti e ci si sta chiedendo, da più parti, quale sia il ruolo assegnato dalla Costituzione al Parlamento, nell'ambito della procedura delineata dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Non vi è dubbio che il Parlamento deve poter esercitare un ruolo di rilievo, di natura politica, com'è nelle sue prerogative costituzionalmente garantite; altrettanto indubbio, tuttavia, è che esiste un **equilibrio da rispettare, che riguarda, da un**

lato, il ruolo del binomio Governo-Parlamento e, dall'altro, quello del rapporto tra Stato e Regione.

Non si ricorda mai abbastanza, infatti, che l'art. 116, terzo comma, Cost. dispone che **la legge di differenziazione**, ed il conseguente trasferimento di funzioni e risorse, avvenga **“sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata”**.

Qualunque sia il percorso che può essere delineato per giungere all'approvazione della legge statale di differenziazione è necessario che il procedimento legislativo conservi i peculiari caratteri stabiliti dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, che differiscono da quelli di approvazione di una legge ordinaria, ed in particolare il principio pattizio che ne costituisce caratteristica essenziale.

6. Conclusioni: l'innovazione del regionalismo nel quadro post-pandemico e i rapporti con il PNRR

Ritengo sia necessario affrontare l'attuale difficile contesto economico e sociale post-pandemico con il **duplice obiettivo** di accrescere in modo rilevante il grado di **efficienza e di efficacia dell'azione pubblica**, da un lato, e di consentire la maggior rispondenza possibile alle **istanze del territorio e del mondo sociale e produttivo**, dall'altro.

In misura ancora maggiore rispetto all'inizio della crisi pandemica, appare **essenziale introdurre novità ordinamentali** che consentano alle Regioni di giungere ad un cambio di passo, ed al Paese intero di innescare meccanismi virtuosi, in grado di imprimere un **significativo impulso all'economia**.

Condivido quindi appieno quanto affermato dal Ministro Gelmini il 26 maggio scorso, in occasione dell'Audizione dinanzi alla Commissione Bicamerale per il Federalismo Fiscale, sulla centralità di alcuni temi per la crescita e la ripresa di questo Paese:

- la responsabilizzazione dei territori;
- l'efficientamento della macchina pubblica;
- l'affermazione delle migliori pratiche nell'amministrare.

Ciò comporta innanzi tutto che, pur in un quadro di unità e solidarietà, possano e debbano essere introdotte **logiche meritocratiche**, che riconoscano **maggiori ambiti di competenza** alle Amministrazioni che hanno dimostrato di **saper gestire la cosa pubblica** con efficacia ed efficienza, e prevedano invece una **maggiore presenza statale laddove ciò sia indispensabile per assicurare uguali diritti e prestazioni ai cittadini**.

Ciò implica anche la necessità di **porre attenzione ai territori ed alle istanze che dagli stessi provengono**: i rilevanti processi di riforma previsti per l'**attuazione del PNRR**, per essere attuabili e concretamente efficaci, **non** possono essere “**calati dall’alto**”, con una logica *top down*, ma devono vedere una concreta partecipazione da parte delle Regioni e degli Enti Locali.

Si tratta infatti di un’occasione unica per la rinascita del nostro Paese, ed il successo della sua attuazione deve vedere coinvolte tutte le Istituzioni della nostra Repubblica; condivido quindi appieno l’intento, espresso dal Governo e confermato dal Ministro Gelmini, di **coinvolgere in questo importante processo di innovazione le Regioni**.

Queste ultime devono essere chiamate a partecipare ai diversi Tavoli di lavoro che sono e che saranno istituiti non solo come soggetti attuatori degli interventi, ma **come co-progettatori**, insieme ai diversi Ministeri competenti, degli interventi da porre in essere.

Quanto sopra, nel pieno rispetto del principio affermato più volte dalla Corte Costituzionale, secondo cui, nelle materie di competenza regionale, il principio di **leale collaborazione** impone un effettivo e sostanziale coinvolgimento delle Regioni, sia nella programmazione degli interventi necessari per la ripresa e lo sviluppo dei diversi territori, sia nella regia per la realizzazione degli interventi e degli investimenti.

Anche con riferimento a tale tema, sono convinto infatti che gli obiettivi di estremo rilievo prefissati possano essere raggiunti solo se le azioni poste in essere saranno frutto di una **sinergia e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali** che consenta di **individuare** in modo condiviso **le priorità** da perseguire per il bene delle diverse aree territoriali e dell’intero Paese, **evitando che, in nome dell’attuazione di questo importantissimo Piano di Riforme, si dia il via ad un processo di progressiva centralizzazione delle competenze ora regionali** (come il turismo, la sanità, l’istruzione, il sostegno ai settori produttivi, le reti di trasporto e navigazione, l’agricoltura, il trasporto pubblico locale, il mercato del lavoro, ecc.), **che ponga in secondo piano la necessità di rispondere alle esigenze ed alle istanze provenienti dal territorio**.